

**Regolamento per l'accesso agli interventi ed ai servizi sociali
e per la compartecipazione degli utenti a costi dei Servizi
Sociali e alle prestazioni sociali agevolate**

**Comunità Montana Alta Valtellina - Ufficio di piano
Comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro,
Valdisotto e Valfurva**

**Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Alta Valtellina
15 aprile 2021
modificato
dall'Assemblea Sindaci dell'Ambito Alta Valtellina
il 15 settembre 2023**

SOMMARIO

| | Pagina |
|---|--------|
| Definizioni | 3 |
| TITOLO I – PRINCIPI GENERALI | 5 |
| Articolo 1 – Principi e finalità | 5 |
| Articolo 2 – Oggetto | 5 |
| Articolo 3 – Destinatari degli interventi | 6 |
| Articolo 4 – Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato degli interventi territoriali | 6 |
| Articolo 5 – L’accesso alla rete dei servizi | 6 |
| Articolo 6 – Gli interventi e i servizi in gestione associata | 7 |
| TITOLO II – MODALITÀ D’ACCESSO | 8 |
| Articolo 7 – L’accesso alla rete dei servizi | 8 |
| Articolo 8 – Attivazione su domanda | 8 |
| Articolo 9 – Attivazione d’ufficio | 8 |
| Articolo 10 – Istruttoria e valutazione del bisogno | 8 |
| Articolo 11 – Valutazione multidimensionale | 9 |
| Articolo 12 – Esito dell’istruttoria e della valutazione del bisogno | 9 |
| Articolo 13 – Chiusura e presa in carico | 9 |
| Articolo 14 – Forme di tutela | 10 |
| Articolo 15 – Il rapporto con il cittadino | 10 |
| Articolo 16 – Accesso agli atti | 10 |
| TITOLO III – VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA | 11 |
| Articolo 17 – Disposizioni in merito alla compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi | 11 |
| Articolo 18 – Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi | 11 |
| Articolo 19 – Determinazione del contributo per l’integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione | 12 |
| Articolo 20 – Validità della attestazione I.S.E.E. | 13 |
| Articolo 21 - Effetti di una nuova Attestazione I.S.E.E. | 13 |
| Articolo 22 - Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E. | 13 |
| Articolo 23 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive | 13 |
| Articolo 24 - I.S.E.E. corrente | 13 |
| Articolo 25 – Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell’estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E. | 13 |
| Articolo 26 – Certificazione contributi | 14 |
| Articolo 27 – Lista di attesa | 14 |
| TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI | 15 |
| Articolo 28 – Riservatezza e trattamento dei dati personali | 15 |
| Articolo 29 – Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti | 15 |
| Articolo 30 – Abrogazioni | 15 |
| Articolo 31 – Regolamentazione di servizi | 15 |
| Articolo 32 – Entrata in vigore | 15 |
| | |
| Allegato 1 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI | |
| Allegato 2 - TARIFFE 2021 | |

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni fondamentali, rinviando al D.P.C.M. n. 159/2013 per le ulteriori:

- a) *Prestazioni sociali*: per prestazioni sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
- b) *Prestazioni sociali agevolate*: per prestazioni sociali agevolate si intendono tutte le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
- c) *Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*: per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si intendono quelle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

d) *Richiedente*: il soggetto che, essendone titolare sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata.

e) *Beneficiario*: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata.

f) *I.S.E.E.*: ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) "è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

L'I.S.E.E. è calcolato ordinariamente con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente di cui all'articolo 3 del medesimo decreto (I.S.E.E. ordinario).

In ogni caso, l'I.S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del D.P.C.M. n. 159/2013, limitatamente alle seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (I.S.E.E. socio sanitario);
 - b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi (I.S.E.E. minorenni);
 - c) prestazioni per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E. università).
- g) *I.S.E.E. corrente*: ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, in presenza di un I.S.E.E. in corso di validità, può essere calcolato un I.S.E.E. corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi dell'art. 9 stesso, e con la validità colà indicata.
- h) Ai fini della determinazione della compartecipazione alla spesa del beneficiario, si intende per:
- *compartecipazione utenza*: costo del servizio (espresso in percentuale o in valore assoluto) a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di compartecipazione. Le cifre saranno arrotondate per difetto.
 - *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante, differenziato per le specifiche prestazioni;
 - *ISEE iniziale*: è il valore dell'ISEE dell'utenza al di sotto del quale il fruitore è esente dalla compartecipazione al costo della prestazione;
 - *ISEE finale*: è il valore dell'ISEE dell'utenza oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
 - *Tariffa minima*: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione o del servizio richiesto;
 - *Tariffa massima*: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione o del servizio richiesto;
 - *Costo della prestazione*: è il costo per unità di servizio calcolato dal Comune/Ufficio di Piano.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

1.1 Il sistema integrato dei servizi sociali, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

1.2 La regolamentazione unitaria dell'accesso e la definizione dei criteri di compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sociali sono assunti dall'Ufficio di Piano e dai Comuni di Bormio, Livigno, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.

1.3 La rete degli interventi e dei servizi sociali viene programmata, progettata e realizzata secondo il principio di sussidiarietà. L'azione comunale, in sinergia con la programmazione territoriale dell'Ufficio di Piano, valorizza e sostiene la partecipazione degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

1.4 Il regolamento è coerente con gli obiettivi fondamentali del sistema di welfare:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

1.4 Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il singolo Comune o in forma associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal singolo Comune o dalla forma associata quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale o d'Ambito.

1.5 Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

1.6 Il singolo Comune o la forma associata determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Art. 2 - Oggetto

2.1 Il presente regolamento disciplina l'accesso unitario agli interventi e ai servizi sociali nei Comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e nell'Ufficio di Piano; definisce i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, in attuazione della Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario) e successive modificazioni e integrazioni (Legge Regione Lombardia 11 agosto 2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ovvero delle normative nazionali e regionali vigenti ed in piena coerenza con i principi e le finalità statutarie comunali e comunitarie.

2.2. Il presente regolamento disciplina inoltre i criteri di definizione della compartecipazione del cittadino al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse, in capo ai Comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva e alla Comunità Montana Alta Valtellina, quale ente delegato alla gestione

associata di servizi sociali e del piano di zona.

2.3 Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013 ("Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE").

Sono pertanto da intendersi esclusi dalla presente regolamentazione i servizi fruibili dall'utenza in forma gratuita o erogati esclusivamente a tariffa piena.

Art. 3 - Destinatari degli interventi

3.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferenti ai Comuni dell'Ambito Territoriale dell'Alta Valtellina e dell'Ufficio di Piano le persone indicate dall'art. 6 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3:

- a) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi della normativa vigente, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

3.2 Per le persone temporaneamente presenti, ancorché prive di valido titolo di soggiorno, il Comune attiva gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, informandone preventivamente, o comunque tempestivamente, i Comuni e/o gli Stati competenti al sostenimento dei relativi oneri, richiedendo a questi la relativa assunzione, riservandosi altresì di promuovere ogni azione a tutela del proprio insorgente credito.

Art. 4 - Le priorità di accesso agli interventi e i servizi del sistema integrato degli interventi territoriali

4.1 Come definito dalla normativa vigente accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali dell'Ambito Territoriale dell'Alta Valtellina:

- le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente,
- le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione,
- le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'attuazione di interventi assistenziali.

4.2 In base agli indirizzi regionali e a forme di collaborazione eventualmente sancite da protocolli siglati con ATS della Montagna e ASST Valtellina e Alto Lario, i Comuni dell'Ambito e l'Ufficio di Piano, per quanto di competenza, favoriscono e sostengono l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie di persone e di famiglie la cui situazione di bisogno è determinata da:

- non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- inabilità o disabilità;
- patologia psichiatrica stabilizzata;
- patologie terminali e croniche invalidanti;
- infezione da HIV e patologie correlate;
- dipendenza;
- condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche.

4.3 La concreta determinazione delle priorità di accesso è realizzata sulla base degli esiti della valutazione della situazione di bisogno, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del regolamento e, se definito, dallo specifico criterio di priorità legato all'intervento-servizio.

Articolo 5 – L'accesso alla rete dei servizi

5.1 In attuazione della L.R. 3/2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell'Ambito e l'Ufficio di Piano favoriscono l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale di base, competente per:

- garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Articolo 6 – Gli interventi e i servizi in gestione associata

6.1 Le prestazioni, gli interventi ed i servizi in gestione associata sono quelli previsti dalla programmazione territoriale approvata dall'Assemblea dei Sindaci.

6.2 I criteri e le modalità della loro erogazione vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci e devono essere garantiti in maniera omogenea ai cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito.

TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 7 - L'accesso alla rete dei servizi

7.1 Il procedimento amministrativo per l'accesso agli interventi e ai servizi disciplinati dal presente regolamento prende avvio tramite la presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o presso il servizio sociale dell'Ufficio di Piano da parte del soggetto interessato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale, oppure con l'attivazione d'ufficio.

7.2 La modulistica per l'accesso, se prevista, è predisposta dai Comuni dell'Ambito o dall'Ufficio di Piano.

7.3 La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o dall'Ufficio di Piano, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

7.4 I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Art. 8 - Attivazione su domanda

8.1 La richiesta di interventi e di servizi sociali può essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) Richiesta di fruizione bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare la domanda. Il bando di norma è pubblicato sul sito istituzionale dei Comuni e della Comunità Montana per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.
- b) Richiesta a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno.

8.2 L'ufficio comunale competente o il servizio sociale dell'Ufficio di Piano, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno, ovvero sia pregiudizievole per la persona a cui è diretto.

8.3 L'accesso alla prestazione è subordinato alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento e alla disponibilità di fondi.

Art. 9 - Attivazione d'ufficio

9.1 I servizi sociali dell'Ufficio di Piano, anche sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione, attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- attuazione di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza;
- presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

9.2 Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il servizio sociale dell'Ufficio di Piano, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi, ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Art. 10 - Istruttoria e valutazione del bisogno

10.1 Quando la tipologia dell'intervento/servizio prevede la valutazione del bisogno da parte del servizio sociale dell'Ufficio di Piano costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) La condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria, del rapporto pregresso e attuale con la rete dei servizi, oltre che la presenza di sostegni informali;
- b) La situazione familiare;
- c) Il contesto abitativo e sociale;
- d) La situazione lavorativa;
- e) La capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) La disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) La capacità di fronteggiamento (grado di consapevolezza delle proprie risorse-criticità, capacità di gestire le emozioni, capacità di assumere decisioni, capacità di gestire la complessità, capacità di formulare richieste di aiuto).

h) Il grado di attivazione per l'attivazione dell'accordo assistenziale concordato.

i) La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente; tale fattore è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

l) Il grado di compartecipazione degli attori formali e informali della rete al soddisfacimento dei bisogni ed eventualmente il grado della loro adesione all'accordo assistenziale che concerne l'interessato.

10.2 La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

10.3 La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno e, in casi specifici, l'indice di fragilità, sulla base dei quali trovano applicazione i criteri di priorità del presente regolamento.

Art. 11 - Valutazione multidimensionale

11.1 In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidimensionale, l'Ufficio di Piano invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con ATS e ASST in conformità con la normativa vigente.

Art. 12 - Esito dell'istruttoria e della valutazione del bisogno procedimento

12.1 L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale esita dalla valutazione del servizio sociale dell'Ufficio di Piano, come indicato all'art. 10 del presente regolamento, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione.

12.2 L'ufficio competente con provvedimento finale dispone l'ammissione, ovvero il diniego motivato, all'accesso al servizio; in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

12.3 Per l'ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale si privilegia la condivisione e stesura di un accordo assistenziale tra le parti, di seguito denominato anche progetto individualizzato, nel quale sono definiti:

- i contorni soggettivi e oggettivi della domanda;
- gli obiettivi del percorso progettuale;
- gli interventi previsti (azioni, risorse, tempi);
- la presumibile durata complessiva progetto;
- gli strumenti di valutazione;
- gli impegni dell'interessato o del suo rappresentante legale, del servizio sociale, degli eventuali altri attori formali e informali;
- le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto nel titolo III;
- i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Per le prestazioni erogate in ambito residenziale viene definita all'interno del progetto individualizzato, anche la somma da lasciare in disponibilità all'utenza.

12.4 L'immotivata mancata sottoscrizione di parte privata del Progetto individualizzato, qualora definito, può determinare, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, la sospensione/interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non possa essere legittimamente interrotta, l'Ente titolare del servizio si attiverà in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero dell'eventuale credito maturato, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria.

12.5 Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

12.6 Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro i termini definiti dalla normativa di riferimento.

12.7 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, il servizio sociale dell'Ufficio di piano, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più presto la prestazione ritenuta necessaria/praticabile, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria.

Art. 13 - Chiusura presa in carico

13.1 Il servizio sociale dell'Ufficio di Piano determina la chiusura della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare per:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, quando predisposto;
- b) l'immotivata o ingiustificata interruzione della collaborazione prevista, quando predisposto nel progetto personalizzato, da parte dell'interessato o del legale rappresentante, ovvero della persona di riferimento;
- c) trasferimento della residenza fuori Comune e/o Ambito da parte dell'interessato;
- d) sopraggiunta mancanza dei requisiti d'accesso alle prestazioni e ai servizi;
- e) decesso del beneficiario (nel caso l'intervento sia riferito ad un nucleo familiare, l'intervento stesso potrà proseguire previo aggiornamento del progetto e delle quote di compartecipazione alla spesa);
- f) ogni altro motivo che renda (s)oggettivamente impossibile l'esecuzione/gestione del progetto.

Art. 14 - Forme di tutela

14.1 Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso, le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili.

Art. 15 - Il rapporto con il cittadino

15.1 I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

15.2 L'Ufficio di Piano di Bormio gestisce il servizio sociale su delega dei Comuni e garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari ed educativi.

15.3 Al fine di facilitare gli accessi ai servizi le persone interessate possono rivolgersi all'ufficio servizi alla persona del proprio Comune di residenza o ai servizi sociali dell'Ufficio di Piano presso la sede di Bormio o le sedi di Livigno e Sondalo secondo gli orari e le modalità indicati sui siti istituzionali.

Art. 16 - Accesso agli atti

16.1 Il diritto di accesso è riconosciuto nei limiti e secondo le modalità disciplinati dalla normativa vigente.

TITOLO III - VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 17 – Disposizioni comuni in merito alla compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

17.1 Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza che fruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuta, a partire dalla capacità economica evidenziata nell'I.S.E.E. e, quando adottato, in base ai contenuti del suindicato Progetto individualizzato, alla compartecipazione al costo delle stesse.

La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.

17.2 I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE: "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni" (art. 2);
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento, siccome legittimo.

17.3 Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente Regolamento possono essere erogate dal Comune (in forma singola o associata) o da soggetti privati accreditati.

17.4 Qualora l'utenza non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, l'Ente titolare del servizio, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per l'utenza la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà dell'Ente titolare del servizio, previa adeguata istruttoria, sospendere il servizio nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Art. 18 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

18.1 Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni qui disciplinate da parte dell'utenza, ad eccezione del servizio di telesoccorso-teleassistenza, fatte salve le diverse disposizioni normative e le indicazioni regolamentari qui contenute, si utilizza il criterio della progressione lineare, eventualmente anche nel contesto del predetto accordo assistenziale, mediante la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = (\text{tariffa minima}) + \frac{(\text{I.S.E.E. utenza} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

18.2 Ai fini della suindicata formula si intende per:

- *compartecipazione utenza*: costo del servizio (espresso in percentuale o in valore assoluto) a carico dell'utenza da calcolarsi con la formula predetta prevedendo come tariffa di partenza la quota minima di compartecipazione. Le cifre saranno arrotondate per difetto.
- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante, differenziato per le specifiche prestazioni;
- *ISEE iniziale*: è il valore dell'ISEE dell'utenza al di sotto del quale il fruitore è esente dalla compartecipazione al costo della prestazione;
- *ISEE finale*: è il valore dell'ISEE dell'utenza oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
- *Tariffa minima*: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione o del servizio richiesto;
- *Tariffa massima*: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione o del servizio richiesto;
- *Costo della prestazione*: è il costo per unità di servizio calcolato dal Comune/Ufficio di Piano;

18.3 Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

18.4 In applicazione del dettato codicistico e del r.d. n. 1404/1934 è previsto che i genitori dei minori:

- inseriti in strutture educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio Sanitario);
- inseriti in famiglie affidatarie;
- che beneficiano di prestazioni sociali, comunque denominate, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una struttura, compartecipino al costo degli interventi.

La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, tenuto conto eventualmente dell'I.S.E.E. e dei criteri di calcolo previsti dal presente articolo al punto 1 e contemplando la facoltà dei genitori di documentare redditi e proventi comunque denominati e le spese sostenute, al fine di una diversa quantificazione.

A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990, ovvero di altro accordo assistenziale generale, comunque denominato.

In caso di immotivata mancata compartecipazione, l'amministrazione si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.

18.5 In casi eccezionali, cioè per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, previa adeguata istruttoria e con parere motivato, può proporre l'esonero/la riduzione della quota a carico dell'utenza; l'esonero/la riduzione sono disposti con provvedimento del soggetto o ordine competente.

18.6 Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione e risultanti a carico dell'utenza.

18.7 Entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa determinazione, nel rispetto della normativa, l'Assemblea dei sindaci dell'Ambito di Bormio con proprie linee d'indirizzo provvede ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso, gli importi delle indennità TIS, l'entità massima dei contributi economici;
- b) con riferimento alle prestazioni e ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza i parametri dell'interpolazione lineare (i costi delle prestazioni e dei servizi, l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, la tariffa minima e la tariffa massima di compartecipazione alla spesa).

Il provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci viene successivamente recepito dai Comuni dell'Ambito e dalla Comunità Montana con specifico atto deliberativo.

Art. 19 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane, disabili e in situazione di grave emarginazione

19.1 I Comuni e l'Ufficio di Piano, per quanto di competenza, garantiscono un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta di persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, che necessitino di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e che non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta¹.

19.2 Per la determinazione dell'importo del sostegno economico per il ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo per anziani e disabili e adulti in condizione di grave marginalità, la misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della retta della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile.

19.3 L'importo è definito in base al valore dell'attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante in corso di validità, salva la possibilità di definire un accordo assistenziale col quale le parti si accordano in deroga.²

19.4 Nel caso di definizione di un accordo assistenziale, si procede alla stesura e sottoscrizione di un documento che lo sintetizzi, ovvero alla stesura di un accordo sostitutivo di provvedimento, ex art. 11 della l. n. 241/1990.

19.5 In caso di ISEE elevati, superiori alla soglia di accesso, a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune/l'Ufficio di Piano potrà, eventualmente sempre nell'ambito dell'accordo assistenziale di cui sopra, ovvero a margine, definire intese con la parte privata finalizzate all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta.

19.6 Qualora, a fronte di una illiquidità dei beni che determinano l'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale/comunitario a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

Art. 20 - Validità della attestazione I.S.E.E.

20.1 Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, salvo ove diversamente disposto, l'utenza è tenuta alla presentazione dell'attestazione I.S.E.E. in corso

¹ Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

² In questo caso si potrà tenere conto, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite, oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, anche delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute.

di validità.

20.2 Nel periodo di transizione tra la scadenza dell'attestazione ISEE e il rilascio della nuova attestazione le prestazioni in atto vengono mantenute inalterate, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo giorno del 4° mese successivo alla scadenza del precedente ISEE.

Art. 21 - Effetti di una nuova Attestazione I.S.E.E.

21.1 In caso di presentazione di nuova attestazione I.S.E.E., ex art. 10 co. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013, gli effetti della stessa decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Analogamente nei casi in cui detta attestazione sia richiesta dal Comune o dall'Ufficio di Piano.

Art. 22 - Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E.

22.1 In caso di immotivata presentazione dell'attestazione I.S.E.E., allorquando ciò sia previsto, l'utenza è tenuta al pagamento della tariffa massima della prestazione.

22.2 In caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dal citato d.P.C.M. n. 159/2013, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, prima di dar seguito alla richiesta di agevolazione verranno effettuate le opportune verifiche della nuova attestazione ISEE o della verifica della correttezza di quella già presentata. In tal caso è comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione I.S.E.E. Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'Ordinamento a tutela del credito comunale/comunitario eventualmente maturato.

Art. 23 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

23.1 L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della pubblica amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

23.2 I controlli a campione devono interessare almeno il 10% delle prestazioni sociali agevolate erogate. È sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette e la possibilità di richiedere le movimentazioni bancarie/postali, in corso d'anno, al fine di verificare la compatibilità con il reddito dichiarato.

23.3 In caso di mendacità della dichiarazione, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.

23.4 Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 24 - I.S.E.E. corrente

24.1 Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 159/2013, è facoltà dell'utenza presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.

24.2 L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione.

Art. 25 - Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E.

25.1 Abbandono del coniuge: La persona che intenda far valere la situazione di "abbandono" da parte del coniuge è tenuta a presentare idonea istanza al servizio sociale dell'Ufficio di Piano diretta ad accertare ciò, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi del legge, almeno corredata dalla copia di uno dei documenti di seguito elencati:

- querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- denuncia alle Forze di Polizia di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
- segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza ai sensi della normativa vigente.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del responsabile dell'Ufficio di Piano (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

25.2 Estraneità affettiva: Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ex art. 6 co. 3 del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti

affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al servizio sociale dell'Ufficio di Piano, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.;
- denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio;
- ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

Art. 26 – Certificazione contributi

26.1 Nel caso in cui i cittadini debbano dichiarare l'ammontare dei contributi e/o benefici erogati dal Comune o dall'Ufficio di Piano, il Responsabile/Dirigente del servizio competente, previa istanza formale, rilascia certificazione attestante la specifica dei contributi erogati dall'amministrazione nell'anno di riferimento.

Art. 27 - Lista di attesa

27.1 Qualora il servizio sociale dell'Ufficio di Piano e i Comuni non siano in grado di far fronte alle istanze di attivazione di prestazioni domiciliari, diurne o residenziali pervenute e ritenute ammissibili, è predisposta una lista d'attesa graduata ai fini del relativo accesso, tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati:

- a) grado di rischio sociale;
- b) presenza-assenza di rete familiare e sociale;
- c) famiglie mono-genitoriali;
- d) grado di precarietà economica;
- e) grado e durata del carico assistenziale in capo alla famiglia.

27.2 Se ritenuto opportuno dal responsabile del servizio gli indicatori menzionati possono essere integrati per definire la priorità d'accesso a specifici interventi.

27.3 A parità quali/quantitativa degli indicatori, sarà evasa prioritariamente la domanda meno recente, salva verifica della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della prestazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

28.1 Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, e della normativa nazionale vigente in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà colà previste.

Art. 29 – Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti

29.1 Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità, i Comuni, in forma singola o associata, si impegnano ad utilizzare (annualmente o al termine dell'intervento) adeguate modalità di valutazione della prestazione fruita, finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia.

Art. 30 - Abrogazioni

30.1 A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni disposizione contenuta in precedenti regolamenti e incompatibile con quanto qui disposto.

Art. 31 – Regolamentazione di servizi

31.1 Le prestazioni qui disciplinate sono delineate nelle schede di cui al seguente Allegato A, aggiornate e/o modificate con provvedimento del Comune e/o della Comunità Montana, in base a modifiche normative e/o eventuali nuovi indirizzi adottati dall'Assemblea dei Sindaci.

31.2 Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Art. 32 - Entrata in vigore

32.1 Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.